

Commercialisti | Revisori contabili | Consulenti del lavoro

INFORMATIVE IMPRESA&LAVORO

Agosto 2021

Le informative per l'azienda

Nuove misure emergenziali ex D.L. 105/2021		2
Lavoratori fragili	pag.	5
Fruizione in modalità oraria del congedo 2021 per genitori	pag.	7
Maggiorazione Anf e assegno temporaneo per figli minori	pag.	9
Assegno temporaneo per i figli minori ex D.L. 79/2021 pag		
Sospensione attività di riscossione pag.		

Oggetto: NUOVE MISURE EMERGENZIALI EX D.L. 105/2021

È stato pubblicato in G.U. n. 175 del 23 luglio 2021 il D.L. 105/2021, in vigore dal 23 luglio, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, che apporta modifiche ai D.L. 19/2020, 33/2020 e 52/2021.

Lo stato di emergenza è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021, conseguentemente è prevista la proroga al 31 dicembre dei termini correlati con lo stato di emergenza elencati nell'allegato A al decreto, tra i quali si segnalano:

- disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale (articolo 17-bis, commi 1 e 6, D.L. 18/2020);
- misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari (articolo 6, comma 4, D.L. 22/2020);
- sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da co-morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità (articolo 83, D.L. 34/2020).

L'articolo 9, D.L. 105/2021, proroga le misure emergenziali in materia di disabilità come segue:

- a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 ottobre 2021 (prima fino al 30 giugno 2021), i lavoratori fragili (lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, c. 3, della L. 104/1992) svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto;
- per il periodo dal 1° al 23 luglio 2021 si applica, perciò, la disciplina di cui al punto precedente.

Green pass

Sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di:

- certificazioni verdi COVID-19 (green pass) comprovanti l'inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);
- effettuazione di un *test* molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).

Questa documentazione sarà richiesta per poter svolgere o accedere alle seguenti attività o ambiti dal 6 agosto 2021:

- servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso;
- spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi:
- musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- · sagre e fiere, convegni e congressi;
- centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- · concorsi pubblici.

Zone a colori

L'incidenza dei contagi resta in vigore, ma non sarà più il criterio guida per la scelta delle colorazioni (banca, gialla, arancione, rossa) delle Regioni, sostituito dal tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19.

Le Regioni restano in zona bianca se l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per 3 settimane consecutive o si verifichi, con un'incidenza superiore a 50 casi per 100.000 abitanti, un tasso di occupazione dei posti letto in area medica uguale o inferiore al 15% oppure un tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva uguale o inferiore al 10%.

È necessario che si verifichino alcune condizioni perché una Regione passi alla colorazione gialla:

- l'incidenza settimanale dei contagi deve essere pari o superiore a 50 ogni 100.000 abitanti, a condizione che il tasso di occupazione dei posti letto in area medica sia superiore al 15% e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva sia superiore al 10%;
- l'incidenza settimanale sia pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti e il tasso di occupazione dei posti letto in area medica sia uguale o inferiore al 30% oppure il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva sia uguale o inferiore al 20%.

Per passare da giallo ad arancione è necessario che si verifichi un'incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 150 ogni 100.000 abitanti e aver contestualmente superato i limiti di occupazione dei posti letto di area medica e terapia intensiva prevista per la zona gialla.

Il passaggio da arancione a rosso avviene quando una Regione ha un'incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti e il tasso di occupazione dei posti letto in area medica è superiore al 40% e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva è superiore 30%.

Misure per lo svolgimento degli spettacoli culturali

In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19.

In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata all'aperto e al 25% al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all'aperto e 2.500 al chiuso.

In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all'aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.

Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate.

Misure per gli eventi sportivi

Per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del CONI e del Comitato italiano paralimpico, riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e le competizioni sportivi diversi da quelli citati si applicano le sequenti prescrizioni:

- in zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore 50% di quella massima autorizzata all'aperto e al 25% al chiuso;
- in zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all'aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso.

Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

Sanzioni

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del *green pass* sono tenuti a verificare che l'accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni.

In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 euro sia a carico dell'esercente sia dell'utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per 3 volte in 3 giorni diversi, l'esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.

Fondo discoteche

È istituito un Fondo per i ristori alle sale da ballo.

Tamponi a prezzo ridotto

Il Commissario straordinario definisce, d'intesa con il Ministro della salute, un accordo con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 settembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti, che tengano conto dei costi di acquisto.

Oggetto: LAVORATORI FRAGILI

Lo scorso 5 luglio l'INL, in relazione alle disposizioni normative emergenziali per i lavoratori in condizioni di rischio, aveva fatto il punto sulla situazione con la nota n. 10962/2021, da ritenersi ora superata a seguito dell'entrata in vigore, dal 23 luglio, del D.L. 105/2021, che ha prorogato al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza e l'obbligo di sorveglianza sanitaria eccezionale e al 31 ottobre 2021 le disposizioni sui lavoratori fragili.

Riportiamo comunque il contenuto della nota, utile ai fini del ragionamento ivi contenuto.

L'articolo 26, D.L. 18/2020, prevede che, fino al 30 giugno 2021, se la prestazione lavorativa non può essere resa in modalità agile, per i lavoratori dipendenti c.d. fragili (in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, L. 104/1992), il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero e che tali periodi di assenza dal servizio non sono computabili ai fini del periodo di comporto, unitamente al divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di tali assenze dal servizio.

Inoltre, ai sensi del comma 2-bis della medesima disposizione era statuito che "a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 30 giugno 2021 i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto".

Non essendo, però, al momento dell'emissione della nota, intervenute ulteriori disposizioni normative in materia, secondo l'INL, ai suddetti lavoratori, dal 1° luglio 2021, doveva ritenersi applicabile l'ordinario trattamento giuridico relativo alle assenze dal servizio nonché l'ordinaria modalità organizzativa dell'attività lavorativa.

A seguito dell'entrata in vigore del D.L. 105/2021, la disposizione del comma 2-bis è prorogata al 31 ottobre 2021 ed è applicabile anche al periodo tra il 1° luglio e il 23 luglio 2021.

La nota evidenziava, altresì, la proroga:

- al 31 luglio 2021 dell'obbligo di sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio (in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità), ora spostata al 31 dicembre 2021;
- al 31 dicembre 2021 della possibilità di avviare lo smart working con modalità semplificate.

Per tali motivi, così come l'INL indicava opportuno per i propri dipendenti, sarebbe stato raccomandabile, in assenza delle proroghe del D.L. 105/2021, relativamente ai lavoratori fragili e prima del loro rientro in presenza, acquisire il parere del medico competente in ordine alle singole circostanze concrete (fattispecie di fragilità, relativo grado di rischio, stato vaccinale), al fine di valutare l'adozione di soluzioni idonee alla tutela della salute, quali l'osservanza di misure di sicurezza, eventualmente più restrittive.

Oggetto: FRUIZIONE IN MODALITÀ ORARIA DEL CONGEDO 2021 PER GENITORI

Il congedo 2021 COVID per genitori di figli *under* 14 o di figli disabili di qualunque età può essere fruito in modalità oraria da entrambi i genitori nella stessa giornata, purché in ore differenti.

È questa una delle maggiori novità introdotte dalla Legge di conversione del D.L 30/2021, come ha ricordato l'Inps con la circolare n. 96/2021. Come si ricorderà, il citato Decreto aveva previsto un congedo fruibile dai genitori lavoratori dipendenti del settore privato indennizzato (c.d. congedo 2021 per genitori con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica in presenza sospesa) per la cura dei figli conviventi minori di anni 14, per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata dell'infezione da SARS CoV-2, alla durata della quarantena da contatto del figlio, ovunque avvenuto, nonché alla durata del periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza.

Tale congedo può essere fruito senza limiti di età per la cura dei figli con disabilità in situazione di gravità accertata, a prescindere dalla convivenza con gli stessi, per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata dell'infezione da SARS CoV-2, alla durata della quarantena da contatto del figlio, ovunque avvenuto, alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza, nonché alla durata della chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale.

Il congedo di cui trattasi può essere fruito nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e in alternativa all'altro genitore convivente con il figlio o anche non convivente in caso di figlio con disabilità grave.

In sede di conversione, la L. 61/2021 ha modificato l'impianto originario, precisando che il congedo 2021 per genitori è fruibile anche nei casi di sospensione dell'attività educativa in presenza, oltre che didattica, per figli conviventi o anche non conviventi in caso di figli con disabilità grave. Tale precisazione normativa conferma la possibilità di fruire del congedo di cui trattasi anche per i figli iscritti ad asili nido e a scuole dell'infanzia dove prevale lo svolgimento di attività educative.

Oltre a ciò, si introduce la possibilità di fruire del congedo 2021 per genitori anche in modalità oraria a decorrere dal 13 maggio 2021. Le domande possono avere a oggetto periodi di fruizione in modalità oraria del congedo in argomento antecedenti alla data di presentazione delle stesse, purché siano relative a periodi ricadenti all'interno dell'arco temporale che decorre dal 13 maggio 2021.

In attesa dei necessari aggiornamenti informatici, è possibile fruire del congedo 2021 per genitori in modalità oraria presentando la relativa richiesta al proprio datore di lavoro e regolarizzando successivamente la medesima, inoltrando l'apposita domanda telematica all'Inps, non appena questa sarà resa disponibile sul sito dell'Istituto.

Il congedo 2021 per genitori in modalità oraria può essere fruito da entrambi i genitori, purché la fruizione avvenga in maniera alternata. Ne consegue che la fruizione oraria del congedo di cui trattasi è incompatibile con la fruizione, nello stesso giorno, del congedo 2021 per genitori con modalità giornaliera da parte dell'altro genitore convivente con il minore. La contemporanea

fruizione del congedo da parte dei 2 genitori, nello stesso arco temporale, è, invece, possibile nel caso in cui il congedo, giornaliero o orario, sia goduto per figli diversi, di cui uno con disabilità grave.

Sono, invece, compatibili 2 richieste di congedo in modalità oraria nello stesso giorno da parte dei 2 genitori, purché le ore di fruizione all'interno della stessa giornata non si sovrappongano. La contemporanea fruizione da parte dei 2 genitori è, inoltre, possibile anche in caso di sovrapposizione delle ore nella stessa giornata, nel caso in cui il congedo sia goduto per figli diversi, di cui uno con disabilità grave.

Il congedo 2021 per genitori in modalità oraria:

- è incompatibile con la fruizione del congedo parentale giornaliero da parte dell'altro genitore convivente per lo stesso minore;
- è compatibile con la fruizione del congedo parentale a ore da parte dell'altro genitore convivente per lo stesso minore, purché le ore all'interno della stessa giornata non si sovrappongano;
- è compatibile con la fruizione nello stesso giorno, da parte del soggetto richiedente, del congedo parentale a ore;
- è compatibile con i riposi giornalieri della madre o del padre di cui agli articoli 39 e 40, D.Lgs. 151/2001, fruiti nella stessa giornata dal richiedente o dall'altro genitore convivente con il minore, purché le ore all'interno della stessa giornata non si sovrappongano;
- è compatibile con la fruizione da parte dell'altro genitore, anche per lo stesso figlio e nelle stesse giornate, dei permessi di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, L. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale di cui all'articolo 33, D.Lgs. 151/2001, o del congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001; ciò in quanto si tratta di benefici diretti a salvaguardare 2 situazioni diverse non contemporaneamente tutelabili tramite l'utilizzazione di un solo istituto.

Oggetto: MAGGIORAZIONE ANF E ASSEGNO TEMPORANEO PER FIGLI MINORI

L'Inps, con circolare n. 92/2021, ha fornito indicazioni in merito alla richiesta e fruizione della maggiorazione dell'Anf prevista dal D.L. 79/2021.

Di seguito i principali chiarimenti:

- a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 è riconosciuta una maggiorazione di:
 - 37,50 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a 2 figli;
 - 55 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno 3 figli;
- la maggiorazione è riconosciuta a tutti i nuclei familiari che percepiscono, sulla base delle disposizioni vigenti in relazione alla composizione e alla numerosità del nucleo familiare, ai livelli reddituali e alla composizione del reddito complessivo del nucleo stesso, un importo di Anf superiore a zero;
- la maggiorazione è riconosciuta anche in presenza di figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro, oltre che di figli con età compresa tra i 18 e i 21 anni, se studenti o apprendisti e appartenenti a nuclei numerosi;
- non vi è alcuna incompatibilità tra maggiorazione Anf e assegno temporaneo ai figli minori per i soggetti destinatari della prestazione degli assegni familiari di cui al D.P.R. 797/1955, quali i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, i piccoli coltivatori diretti, i pensionati di tali Gestioni e i pensionati delle Gestioni speciali lavoratori autonomi;
- per tutti i lavoratori che hanno diritto all'assegno per il nucleo familiare restano valide le vigenti modalità di presentazione della domanda e le relative modalità operative;
- al fine di conguagliare gli Anf anticipati ai lavoratori, i datori di lavoro privati che utilizzano l'UniEmens dovranno compilare l'elemento già in uso <InfoAggCausaliContrib>, valorizzando nell'elemento <CodiceCausale> uno dei seguenti valori:
 - 0035 ANF assegni correnti;
 - L036 Recupero assegni nucleo familiare arretrati;
 - H301 Assegni nucleo familiare ai lavoratori assistiti per Tbc;
 - F101 Restituz. Assegni nucleo famil.(lav.assist.per TBC)
 - F110 Restituz. Assegni nucleo famil. Indebiti
 - 0036 di nuova istituzione, avente il significato di Maggiorazione ANF assegni correnti;
 - L035 di nuova istituzione, avente il significato di Recupero maggiorazioni ANF arretrati;
 - F111- di nuova istituzione, avente il significato di Restituzione ANF Maggiorazioni Indebite.
- nell'elemento <IdentiMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere indicato il codice fiscale del soggetto richiedente la prestazione Anf, non necessariamente coincidente con il codice fiscale del lavoratore; nell'elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere inserito il periodo a cui si riferisce il conguaglio Anf; nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'importo del conguaglio del periodo a cui si riferisce.

Oggetto: ASSEGNO TEMPORANEO PER I FIGLI MINORI EX D.L. 79/2021

In via temporanea, e in alternativa all'Anf, il Legislatore, per il periodo dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ha introdotto l'assegno temporaneo per i figli minori. Tale nuova misura spetta, per previsione di Legge, ai nuclei familiari che non hanno diritto all'Anf, il quale spetta, invece, ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, ai lavoratori agricoli, ai lavoratori domestici, ai lavoratori di ditte cessate, fallite e inadempienti, ai lavoratori in aspettativa sindacale, ai lavoratori marittimi sbarcati, ai lavoratori titolari di prestazioni sostitutive della retribuzione, quali i titolari di NASpI o di disoccupazione agricola, ai titolari di trattamenti di integrazione salariale, ai lavoratori assistiti da assicurazione TBC e ai titolari di prestazioni pensionistiche da lavoro dipendente.

Il nuovo assegno temporaneo, quindi, spetta ai nuclei familiari di lavoratori autonomi e ai nuclei familiari in cui sono presenti soggetti in stato di inoccupazione.

Chi richiede il nuovo assegno deve cumulativamente essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'UE, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età. Il richiedente deve essere residente e convivente con il minore, ovvero coabitante e avere dimora abituale nello stesso comune. Viene specificato che la condizione di figli a carico sussiste in caso di reddito complessivo annuo, del figlio minore, non superiore a 4.000 euro;
- essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
- essere in possesso di un Isee, in corso di validità, secondo la specifica tabella ex articolo 2, D.L. 79/2021, che misura l'importo mensile dell'assegno temporaneo spettante.

Si ricorda che l'assegno spetta dal primo giorno del mese di presentazione della domanda ed è differenziato anche in base al numero di figli minori presenti nel nucleo familiare; si distinguono, infatti, i nuclei con uno o 2 figli minori e nuclei con 3 o più figli minori.

Gli importi di assegno temporaneo risultano maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo familiare, a prescindere dal grado di disabilità.

Tale assegno temporaneo risulta compatibile con il Reddito di cittadinanza (Rdc) e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali.

Alcuni esempi di compatibilità: assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori; assegno di natalità; premio alla nascita; Fondo di sostegno alla natalità; detrazioni fiscali previste *ex* articolo 12, Tuir.

La domanda per l'erogazione dell'assegno temporaneo verrà presentata, di norma, dal genitore richiedente, entro e non oltre il 31 dicembre 2021, in modalità telematica all'Inps (a mezzo portale web Inps con Pin dispositivo, Spid, Cns, Cie ovvero tramite *Contact Center* integrato, chiamando il numero verde 803.164 gratuito da rete fissa o il numero 06 164.164) ovvero gratuitamente presso gli istituti di patronato.

Viene precisato che nel caso di accoglimento della domanda, l'assegno temporaneo decorre dal mese di presentazione della domanda stessa. Tuttavia, per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. Si evidenzia che, successivamente al 30 settembre 2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.

L'assegno verrà corrisposto mediante accredito su conto corrente, ovvero con bonifico domiciliato al richiedente presso lo sportello postale oppure con accredito sulla carta prevista per i nuclei beneficiari di Rdc.

In presenza di genitori coniugati tra loro, genitori naturali di figli nati fuori dal matrimonio, genitore "solo" (ad esempio, vedovo/a, altro genitore che non ha riconosciuto il figlio, etc.) ovvero che risulti affidatario in via esclusiva del minore, il pagamento è effettuato interamente al genitore richiedente che convive con il minore. Per genitori separati legalmente ed effettivamente o divorziati con affido condiviso l'assegno temporaneo potrà essere accreditato in misura pari al 50% sull'Iban dell'altro genitore, salvo diverso accordo intercorso tra i genitori stessi.

Oggetto: SOSPENSIONE ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE

Il D.L. 99/2021 (Decreto Lavoro e imprese) ha fissato al 31 agosto 2021 il termine "finale" di sospensione dell'attività di riscossione. La situazione era, pertanto, la seguente:

Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento	Differimento al 31 agosto 2021 del termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'agente della riscossione. I pagamenti dovuti, riferiti al periodo dall'8 marzo 2020 (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" -allegato 1, D.P.C.M. 1° marzo 2020 - la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020) al 31 agosto 2021, dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 30 settembre 2021.
Sospensione attività di notifica e pignoramenti	 Sospensione fino al 31 agosto 2021: delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potranno essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione; degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima del 19 maggio 2020, su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; le somme oggetto di pignoramento non sono, pertanto, sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità e il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell'esecuzione. Dal 1º settembre 2021 riprenderanno a operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all'agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).
Pagamenti delle P.A. superiori a 5.000 euro	Sospensione dall'8 marzo 2020 (dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei Comuni della c.d. "zona rossa" - allegato 1, D.P.C.M. 1° marzo 2020) al 31 agosto 2021 delle verifiche di inadempienza che le P.A. e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell'articolo 48-bis, D.P.R. 602/1973, prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a 5.000 euro. Sono prive di qualunque effetto anche le verifiche disposte prima del 19 maggio 2020, se l'agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell'articolo 72-bis, D.P.R. 602/1973. Per le somme oggetto di tali verifiche, le P.A. e le società a prevalente partecipazione pubblica possono, quindi, procedere al pagamento in favore del beneficiario.

Nessuna variazione è, invece, intervenuta sulle disposizioni del Decreto Sostegni relative a rottamazione-*ter* e saldo e stralcio, che si potevano così riassumere:

Rottamazione- <i>ter</i>	Rate 2020	Per coloro che sono in regola con i versamenti delle rate del 2019, il termine "ultimo" per pagare tutte le rate in scadenza nel 2020 (28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2020) e non ancora versate è differito al 31 luglio 2021 (9 agosto con tolleranza).
	Rate 2021	Per coloro che sono in regola con i versamenti, il termine "ultimo" per pagare tutte le rate in scadenza nel 2021 (28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2021), se non ancora versate, è differito al 30 novembre (6 dicembre con tolleranza).
Saldo e stralcio	Rate 2020	Per coloro che sono in regola con i versamenti delle rate del 2019, il termine "ultimo" per pagare tutte le rate in scadenza nel 2020 (31 marzo e 31 luglio 2020) e non ancora versate è differito al 31 luglio 2021 (9 agosto con tolleranza).
	Rate 2021	Per coloro che sono in regola con i versamenti, il termine "ultimo" per pagare tutte le rate in scadenza nel 2021 (31 marzo e 31 luglio 2021), se non ancora versate, è differito al 30 novembre (6 dicembre con tolleranza).

Chi è in regola con il versamento delle rate della rottamazione-ter e/o del saldo e stralcio in scadenza nel 2019 può verificare con l'apposito servizio presente sul sito dell'Agenzia delle entrate-Riscossione se nel suo piano di pagamento ci sono carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 rientranti tra quelli di importo residuo fino a 5.000 euro, calcolato alla data del 23 marzo 2021, per i quali la Legge ha previsto l'annullamento. Si ricorda che la condizione prevista per l'annullamento dei debiti riferiti a persone fisiche è che, nel periodo d'imposta 2019, sia stato conseguito un reddito imponibile ai fini delle imposte fino a 30.000 euro, mentre, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, che nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, sia stato conseguito un reddito imponibile ai fini delle imposte fino a 30.000 euro. Se dalla verifica dovesse emergere la presenza di carichi potenzialmente interessati dall'annullamento, in presenza delle condizioni previste, si potranno stampare i moduli da utilizzare per il versamento delle rate ancora dovute, calcolate al netto delle somme relative ai suddetti carichi.

La conversione in L. 106/2021 del D.L. 73/2021

La L. 106/2021 ha convertito il D.L. 73/2021 con modifiche, abrogando contestualmente i D.L. 89/2021 e 99/2021, di fatto assorbiti nella medesima legge.

Si rileva un'ulteriore modifica dei termini per il versamento delle rate per la definizione agevolata di carichi affidati all'agente della riscossione (rottamazione-*ter*, definizione agevolata UE e saldo e stralcio).

Infatti, il comma 3 dell'articolo 68, D.L. 18/2020, è stato sostituito e ora prevede che il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5, D.L. 119/2018, all'articolo 16-bis, D.L. 34/2019, e all'articolo 1, commi 190 e 193, L. 145/2018, è

considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-*bis*, D.L. 119/2018:

- entro il 31 luglio 2021, per le rate in scadenza il 28 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
- entro il 31 agosto 2021, per la rata in scadenza il 31 maggio 2020;
- entro il 30 settembre 2021, per la rata in scadenza il 31 luglio 2020;
- entro il 31 ottobre 2021, per la rata in scadenza il 30 novembre 2020;
- entro il 30 novembre 2021, per le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.